

**N. 01286/2013 REG.PROV.CAU.  
N. 01700/2013 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1700 del 2013, proposto da:

Regione Puglia, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Isabella Fornelli e Maria Liberti, con domicilio eletto presso delegazione Regione Puglia in Roma, via Barberini, n. 36;

***contro***

Vito Amoruso, rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso Ignazio Lagrotta in Roma, via Lovanio, n. 16 Scala B;

***nei confronti di***

Giovanna Silvana Putignano, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Putignano, con domicilio eletto presso Nicola Putignano in Roma, via dei Gracchi n. 60;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n.

00075/2013, resa tra le parti, concernente affidamento incarico a tempo determinato di direzione ufficio regionale

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Vito Amoruso e di Giovanna Silvana Putignano;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Liberti, Lagrotta e Putignano;

Considerato che ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare non si ravvisano motivi per discostarsi da quanto ritenuto dal T.A.R. nell'ordinanza appellata, atteso che la selezione è rivolta alla individuazione di un funzionario chiamato ad assolvere funzioni di direzione di un ufficio, per il cui esercizio l'ente ha ritenuto necessario che il candidato sia in possesso di titolo di studio specifico;

Ritenuto, pertanto che l'appello cautelare vada respinto;

Ritenuto, inoltre, che le spese dell'attuale grado di giudizio vadano compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l'appello, confermando la misura cautelare disposta in primo

grado. Ordina che a cura della segreteria la presenta ordinanza sia trasmessa al Tar per la fissazione dell'udienza di merito con priorità ai sensi dell'art. 55, comma 11, cod. proc. amm.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)